

<b>Argomento</b>	Accertamenti sanitari > Stato di handicap (104/92)
<b>Titolo</b>	<b>Richiesta di accertamento dello stato di handicap</b>
<b>Descrizione del Servizio</b>	<p>La legge n. 104 del 5 febbraio 1992, conosciuta come <i>Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>, (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.), detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con disabilità.</p> <p>Lo <b>stato di handicap</b> è riconosciuto alla persona che presenta una condizione di salute <i>“fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”</i> (Art.3 comma 1 - Legge n.104/1992)</p> <p>Lo <b>stato di handicap in condizioni di gravità</b> è riconosciuto alla persona la cui condizione di salute <i>“abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”</i> (Art.3 comma 3 - Legge n.104/1992)</p> <p>La persona a cui è stato riconosciuto lo stato di handicap ha diritto alle <b>prestazioni</b> stabilite in relazione alla natura e alla gravità delle sue condizioni di salute, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. (Art.3 comma 2 - Legge n.104/1992)</p> <p>La persona a cui è riconosciuto lo stato di handicap (con o senza la condizione di gravità) ha diritto alle seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Agevolazioni fiscali</i> (ex Art.32 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Integrazione scolastica</i> (Artt.12 comma 1 e 13 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Assistenza domiciliare riabilitativa</i> (Art. 9 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Agevolazioni per il trasporto pubblico</i> (Art. 26 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Accesso prioritario ai servizi sanitari</i> (Art.5 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Esenzione dal ticket sanitario</i> (Art. 6 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Agevolazioni per le attività sportive e culturali</i> (Art. 23 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Adattamento domestico attraverso l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche</i> (Art. 8 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Inserimento lavorativo</i> (Art. 18 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Formazione professionale</i> (Art.17 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Esercizio del diritto di voto.</i> (Art.29 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Spazi riservati per i veicoli</i> (Art. 28 - Legge n.104/1992)</li> </ul> <p>La persona a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ha diritto alle seguenti prestazioni aggiuntive:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Permessi lavorativi e Scelta della sede di lavoro</i> per il coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado (Art.33 commi 3 e 5- Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro nei concorsi pubblici</i> (Art. 21 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Indennità di accompagnamento</i> (se riconosciuta la condizione enunciata all'Art.3 comma 3 - Legge n.104/1992)</li> </ul>
<b>Requisiti</b>	<p>Essere residente in Italia.</p> <p>La legge 104 si applica anche “agli <b>stranieri</b> e agli <b>apolidi, residenti, domiciliati</b> o aventi <b>stabile dimora nel territorio nazionale</b>. Le relative prestazioni sono corrisposte nei <i>limiti</i> ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”</p>
<b>Ambito territoriale</b>	Nazionale
<b>Dove rivolgersi</b>	<p>INPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● al Contact center chiamando il numero 803 164 che è gratuito da rete fissa, oppure il 06 164 164 da rete mobile</li> </ul> <p>Successivamente è possibile richiedere il supporto ad un patronato, un sindacato o un'associazione di categoria.</p>
<b>Documentazione</b>	<p>Per poter avanzare richiesta di accertamento dell'invalidità civile occorre essere in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● un <b>documento di identità</b>,</li> <li>● la <b>tessera sanitaria</b>,</li> <li>● il <b>codice fiscale</b>,</li> <li>● lo <b>SPID</b>.</li> </ul> <p>Occorre inoltre la ricevuta del <b>certificato medico introduttivo</b> rilasciata dal <b>Medico di Medicina Generale (MMG)</b> o dal <b>Pediatra di Libera Scelta (PLS)</b>.</p>
<b>Procedura</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per avviare la procedura di accertamento sanitario occorre rivolgersi al medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) il quale compilerà un <b>certificato medico introduttivo</b> che inoltrerà all'INPS, consegnando alla persona richiedente l'originale del certificato ed una <b>ricevuta</b> riportante il <b>numero univoco</b> della procedura attivata.</li> <li>2. <b>Entro 90 giorni</b> l'interessato (o un suo familiare, delegato, tutore, amministratore di sostegno) deve presentare <b>domanda</b> in una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>● direttamente online sul sito dell'INPS,</li> <li>● avvalendosi del supporto di un patronato, di un sindacato o di un'associazione di categoria.</li> </ul> </li> </ol> <p>Nella compilazione online occorre utilizzare le credenziali dell'interessato, anche se quest'ultimo è minorenne.</p>

	<p>3. Ricevuto il certificato medico introduttivo e la domanda, l'<b>INPS convoca</b> l'interessato a <b>visita medica</b>. Al momento della visita il cittadino deve consegnare alla Commissione medico-legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● la ricevuta del <b>certificato medico introduttivo</b> (si veda la procedura),</li> <li>● la copia di un <b>documento di riconoscimento</b>,</li> <li>● la <b>documentazione sanitaria in proprio possesso</b>.</li> </ul> <p>4. In seguito la commissione compila un <b>verbale di visita</b>, comprensivo di <i>giudizio finale</i>, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili; l'altra con il solo giudizio finale.. Tale verbale rappresenta il documento ufficiale <u>attestante lo stato di invalidità civile</u>.</p> <p>La richiesta di accertamento viene esaminata dalla commissione che trasmette il <b>verbale di visita</b>, comprensivo di <i>giudizio finale</i>, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato.</p> <p>Il giudizio finale può indicare una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Assenza di handicap</i></li> <li>● <i>Handicap temporaneo o definitivo</i> (Art. 3 comma 1 - Legge n.104/1992)</li> <li>● <i>Handicap in condizioni di gravità</i> (Art.3 comma 3 - Legge n.104/1992)</li> </ul> <p>Gli <b>accertamenti sanitari</b> utili alla verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento di <i>cecità civile, sordità, handicap, invalidità civile e disabilità</i> sono soggetti a <b>revisione sanitaria</b> se le condizioni di salute sono riconosciute dalla commissione medica come <b>suscettibili a modificazioni</b> nel corso tempo.</p> <p>In tale ipotesi nel verbale di visita viene indicata, tra le altre cose, anche la <b>data</b> entro la quale occorre sottoporsi alla revisione. Tuttavia, la <b>convocazione</b> alla visita di revisione spetta all'INPS. (Si veda la scheda <u>Esonero dalla visita di Revisione degli accertamenti sanitari</u>)</p> <p>In caso di <b>non trasportabilità</b>: il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata e il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare.</p>
<p><b>Fonti Normative</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legge n. 118/1971, "<i>Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili</i>"</li> <li>● Legge n. 18/1980, "<i>Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili</i>"</li> <li>● Legge n. 508/1988, "<i>Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti</i>"</li> <li>● Legge n. 222/1984, "<i>Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile</i>"</li> <li>● Legge n.104/1992, "<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>".</li> <li>● Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, "<i>Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.</i>"</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, <i>“Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”</i></li> <li>● Legge n. 328/2000, <i>“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”</i></li> <li>● Legge n. 80/2006, <i>“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”</i></li> <li>● Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, <i>“Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”</i></li> <li>● Legge n. 102/2009, <i>“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.”</i></li> <li>● <i>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/2009</i></li> </ul>
<b>Data</b>	29.12.2025